



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Contì n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355

Info@comune.grottaferrata.roma.it

www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE N. 29

DEL 15.06.2015

ORIGINALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL MERCATO DELLA TERRA ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quindici** del mese di giugno alle ore **15,25** nella Sala Consiliare, a seguito di atti di convocazione del 11.06.2015 prot. n. 18311/5 in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presiede l'adunanza ai sensi dell'art. 36 dello Statuto il Sig. **Luigi SPALLETTA** Presidente del Consiglio

Risultano in aula:

Giampiero FONTANA Sindaco

Presente

Assente

X

CONSIGLIERI

	P	A
BOSSO MARCO	X	
CURCIO GIOVANNI	X	
MASI MOIRA	X	
MECOZZI ANDREA	X	
MUCCIACCIO VINCENZO		X
PALOZZI MICHELA	X	
PIZZICANNELLA ALESSANDRO	X	
SPALLETTA LUIGI	X	
STIRPE CHIARA		X
TOCCI RICCARDO	X	
BROCCATELLI ALESSANDRO		X
CONSOLI RITA		X
MAOLI ROBERTO		X
ROSCINI ELVISO		X
ROTONDI ANTONELLA		X
SCARDECCHIA MAURIZIO		X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo CARACCIOLO

Relazione l'Assessore Paolucci.


Interventi dei Consiglieri Masi, Tocci ed il Sindaco.

La seduta è chiusa alle ore 19,20.

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 08.06.2015


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ivana Rasi



Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 08.06.2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ivana Rasi



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge n.231/2005, concernente “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”, individua nei mercati riservati ai produttori agricoli una delle misure idonee per contenere i costi e per sostenere il settore agricolo;
- la legge 27/12/2006,n.296 al comma 1065 dell’art.1 prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;
- Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 in attuazione della predetta legge 296/2006, fissa i requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

CONSIDERATO che :

- è intenzione di quest’Amministrazione favorire occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, al fine di calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, (in particolare quelli di stagione) garantire l’origine e la qualità dei prodotti acquistati, favorire il consumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole;
- “il mercato della terra” costituisce una valida iniziativa tesa ad accorciare la filiera produttiva, con l’inevitabile vantaggio di garantire la tutela della qualità dei prodotti locali, valorizzando le risorse territoriali disponibili, fondamentale per la sensibilizzazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi;

RILEVATO che l’art. 4, 3°comma del D.M. 20/11/2007 prevede “I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base del disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita”.

VISTI:

- Il decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 “attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006,n.296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- la legge regione Lazio 24.12.2008,n.28 “interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”
- Il dlgs 228/2001 “orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L.5 marzo 2001, n.57;
- Il parere della commissione Consiliare III nella seduta del 08 giugno 2015;

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 09

DELIBERA

1. Istituire “ il mercato della Terra” nei luoghi di seguito indicati:


- Piazza Alcide De Gasperi;
- Via Montesanto;
- Colle Sant’Antonio;
- Zona Pratone;

- Parco Borghetto
- 2. Di approvare il regolamento per la vendita diretta di prodotti agricoli nel mercato di cui trattasi, allegato sotto la lettera "A";
- 3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrate a carico del bilancio comunale.

Con successiva votazione resa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo 267/2000.

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 9

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Luigi Spalletta



REGOLAMENTO DEL MERCATO DELLA TERRA

ART. 1 – OGGETTO

È istituito il mercato denominato "Mercato della terra", che si svolgerà tutte le domeniche del mese nei luoghi di seguito specificati.

Non si farà comunque luogo allo svolgimento del Mercato della Terra nel periodo di svolgimento della Fiera Nazionale.

Il Mercato Agricolo è costituito dal mercato dei produttori agricoli, regolamentato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dal D.M. 20 novembre 2007 e dal mercato dell'artigianato agroalimentare, disciplinato dalla L. 8 agosto 1985, n. 443 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Il Mercato Agricolo è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, istituiti ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007;

Il mercato ha lo scopo di:

- preservare e sostenere le piccole produzioni in ambito locale, promuovendo una maggiore conoscenza e valorizzazione delle produzioni stesse;
- stimolare un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo in modo che il valore aggiunto creato dall'attività agricola sia equamente diviso fra tutti i soggetti interessati dalla filiera corta, determinando reciproci vantaggi per i consumatori e per i produttori;
- aumentare le opportunità di commercializzazione anche e soprattutto per le piccole produzioni e per i piccoli produttori, che con l'eliminazione dei passaggi intermedi si assicurano un guadagno maggiore con incassi in tempi più brevi e più frequenti e in giorni prestabiliti;
- garantire al consumatore prodotti locali di qualità a prezzi congrui, più freschi vista la vicinanza con il luogo di produzione e di stagione;
- aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così nella diffusione di buone pratiche alimentari;
- creare un maggiore coinvolgimento tra gli Ente pubblici e gli operatori privati singoli e associati;
- promuovere la socialità, l'animazione, la conoscenza, la tutela e la rigenerazione del territorio.

A tal fine al Mercato Contadino potranno essere previste manifestazioni ludiche e di intrattenimento per adulti e per bambini.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono partecipare al mercato dei produttori agricoli:
 - gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art.2 del D.M. 20 novembre 2007, con prodotti da essi stessi coltivati, raccolti, conservati, trasformati. Sono quindi esclusi i commercianti, gli affinatori e i selezionatori.
2. L'accettazione della domanda e la conseguente assegnazione dei posteggi comporta per l'interessato il rispetto di quanto riportato nel presente regolamento.
3. I soggetti che intendono partecipare al Mercato della terra devono essere regolarmente iscritti al

Registro delle Imprese della CCIAA come imprenditori agricoli ed essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compresa la notifica sanitaria in materia di igiene degli alimenti.

4. Tutti gli operatori devono essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo igienico-sanitario e di presentare la documentazione prevista, ad ogni richiesta da parte degli organi competenti di controllo, da essi autocertificata al momento della domanda di adesione.
5. Ogni operatore è responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, amministrativo e igienico sanitario.
6. Non possono partecipare al Mercato Agricolo consorzi di produttori, agenzie di intermediazione e distributori.
7. Possono partecipare al Mercato Agricolo associazioni e operatori che operino nel circuito del commercio equo e solidale e che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art.6 L.r. 30 giugno 1998,n.21.

ART. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO

Il Mercato della Terra potrà essere localizzato in una delle seguenti aree:

- Via Montesanto;
- Piazza Alcide De Gasperi;
- Colle Sant'Antonio;
- Pratone;
- Parco Borghetto

Con apposito atto giuntale verranno individuati gli eventuali criteri di rotazione da adottare per la localizzazione del mercato della terra

ART.4 - PROGRAMMAZIONE

1. L'organizzazione e la gestione del Mercato Agricolo sono affidati a:
 - Comune di Grottaferrata
 - Comitato di gestione del mercato
 - Soggetto Gestore
2. Il Comune, nell'ambito delle linee di indirizzo regionali, definisce le priorità e adotta tutti gli atti di regolamentazione e di programmazione del mercato. In particolare stabilisce:
 - i criteri e le modalità di svolgimento del mercato;
 - la programmazione degli eventi;
 - le modalità di controllo e di monitoraggio sull'andamento del mercato.
3. Il **Comitato di Gestione del Mercato** ha sede presso il Comune di Grottaferrata, è costituito da persone e da appartenenti a associazioni del luogo nominate dal Sindaco ed è composto da:
 - il Sindaco o un suo delegato
 - il dirigente del servizio attività produttive o un suo delegato
 - due rappresentanti dei produttori agricoli

Alle riunioni del Comitato devono partecipare i rappresentanti del Soggetto gestore per un raccordo e coordinamento con le attività del mercato stesso.

4. Il Comitato è organo consultivo e di supporto alle scelte del Comune e provvede a svolgere le seguenti attività:
 - opera da supporto all'attività di regolamentazione, programmazione e controllo del Comune di Grottaferrata e di partecipazione in rappresentanza degli interessi del comune, dei produttori;
 - collabora per l'organizzazione del mercato e degli eventi ad esso correlati, in particolar modo per la migliore partecipazione degli operatori agricoli;
 - esprime pareri e valutazioni sul piano operativo presentato dal Soggetto gestore e sulle modalità di svolgimento dello stesso;
 - effettua il monitoraggio sull'andamento del mercato analizzando la tipologia e la qualità dei prodotti;
 - collabora per il controllo del rispetto del presente regolamento in funzione di proposte migliorative;
 - vigila sul buon andamento del mercato.

ART. 5 SOGGETTO GESTORE

1. Il Comune si avvale di un **soggetto gestore** individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, che sia in grado di sviluppare e far crescere l'esperienza del mercato.
2. Il soggetto gestore si occupa di:
 - redigere un **piano operativo di gestione dello svolgimento del mercato**;
 - provvedere **all'allestimento** ed all'organizzazione del mercato secondo le vigenti norme igienico- sanitarie e la programmazione definita dal Comune;
 - gestire la fase di **individuazione dei produttori partecipanti** a seguito di procedure selettive sulla base dei criteri stabiliti dal Comune;
 - curare **l'assegnazione dei posteggi ai singoli produttori** utilmente collocati in graduatoria;
 - tenere i **contatti con i produttori** e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del Mercato;
 - **versare** l'importo dovuto al Comune a titolo di canone per l'occupazione di suolo pubblico e della tassa rifiuti;
 - **trasmettere**, tramite posta elettronica certificata al SUAP del Comune, entro il lunedì successivo del mercato le effettive presenze degli operatori, nonché inviare trimestralmente una relazione scritta nel quale sia riportato un dettagliato resoconto con particolare riferimento al numero degli imprenditori che hanno partecipato ad ogni edizione comprensivo del numero dei posteggi occupati;
 - evidenziare **particolari anomalie** riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico che nella formazione dei prezzi;
 - provvedere alla **rilevazione delle presenze dei partecipanti** e alla **rilevazione dei prezzi praticati**;
 - risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto delle norme e della qualità dei prodotti.

ART. 6 – POSTEGGI

1. Nel Mercato della Terra di Grottaferrata la distribuzione degli spazi dovrà essere effettuata garantendo il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. **Il piano operativo di gestione redatto** dal Soggetto gestore **definisce il numero dei posteggi** in base alle aree individuate nelle planimetrie allegate e può essere modificato in corso d'opera anche sulla base delle domande di partecipazione.

2. Nell'ambito del mercato, ciascun imprenditore può essere assegnatario di un solo spazio per la vendita.
3. L'imprenditore agricolo al quale è assegnato lo spazio di vendita deve assicurare la presenza al mercato per **dieci** edizioni all'anno oltre che manifestare ed attuare un comportamento cooperativo.
4. In caso di assenza, l'imprenditore agricolo deve comunicare tempestivamente (a mezzo fax o e-mail) al soggetto gestore e al Comune il periodo di assenza e le connesse motivazioni.
5. I posteggi **previsti nel piano operativo di gestione** sono suddivisi in modo da garantire la diversificazione dell'offerta per i gruppi merceologici più rappresentativi delle produzioni locali e dovranno essere coperto per mezzo di gazebo.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le richieste di partecipazione al mercato devono essere inoltrate al **Soggetto Gestore**.
2. Il soggetto Gestore seleziona le domande in base ai criteri di cui al comma successivo.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene in base ai sotto indicati criteri elencati in ordine di priorità:
 - a) appartenenza dell'azienda agricola al territorio del Comune di Grottaferrata (punti 3);
 - b) appartenenza dell'azienda agricola ai comuni limitrofi (punti 2);
 - c) appartenenza dell'azienda agricola ai comuni compresi nel limite dei **40 km** (punti 1);
 - d) aziende in possesso di certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 2092/91 (punti 3);
 - e) a parità di caratteristiche si privilegia la domanda pervenuta prima.

ART. 8 – ONERI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore avrà cura di versare gli importi dovuti a titolo di canone per occupazione spazi e aree pubbliche e per la tassa rifiuti relativa all'intera area oggetto di esposizione e vendita dei prodotti, tre giorni prima lo svolgimento del mercato.

ART. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI SPAZI

1. Il titolare del banco di vendita deve garantire:
 - una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per favorire una corretta informazione al consumatore;
 - il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti, la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, l'uso di attrezzature, vestiario e materiali idonei;
 - prezzi chiari e ben esposti che devono garantire la piena soddisfazione dell'acquirente e dello stesso produttore;
 - la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto; inoltre è consigliabile una presentazione esauriente della loro attività, con documentazione sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
 - la massima riduzione dell'impatto ambientale nella gestione dello stand (disimballaggio, risparmio energetico ed idrico, ecc.).
2. Lo spazio occupato dal banco e dalla merce non può eccedere i limiti assegnati.
3. L'esposizione a terra è consentita per merce non alimentare (prodotti non commestibili), per qualsiasi prodotto alimentare devono essere osservate le vigenti norme in materia igienico sanitaria.
4. È vietato infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni caso la struttura pubblica ospitante.
5. È fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.

6. I contenitori dei cibi dovranno essere riutilizzabili e riciclabili.
7. Il soggetto gestore del Mercato Agricolo dovrà avviare una campagna per educare le persone all'utilizzo di borse non usa e getta.

ART. 10 ASSENZE

Le modalità operative per la sostituzione saranno definite dal soggetto gestore nell'ambito del piano operativo di gestione del mercato.

ART. 11 – ORARI

1. Il Mercato Agricolo di Grottaferrata ha inizio alle **ore 8,30 e termina alle ore 14,00**; durante i mesi estivi o per eventi particolari l'orario del mercato potrà essere prolungato su indicazione del comitato di gestione, previo congruo avviso. Generalmente, gli spazi dovranno essere liberati entro le ore 15,00.
2. L'accesso degli operatori e la sistemazione dei banchi non deve avvenire prima delle ore 7,00 né dopo le ore 8,30.

ART. 12 – DIVIETI PER I PARTECIPANTI

1. È vietato ingombrare le aree destinate ai produttori agricoli con merci e imballaggi prima, durante e dopo lo svolgimento del mercato.
2. È fatto divieto in ogni caso di abbandonare generi avariati o rifiuti organici che devono essere opportunamente raccolti in apposito contenitore.
3. È fatto divieto di utilizzo di apparecchi di amplificazione acustica durante lo svolgimento del mercato.

ART. 13 – DANNI A TERZI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose.

ART. 14 – ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla partecipazione del Mercato tutti gli operatori, che pur avendo sottoscritto gli impegni prescritti ai precedenti articoli, non rispettino gli accordi ed il contenuto degli impegni assunti.

ART.15 – PRESCRIZIONI PER IL GESTORE E MODALITA' DI VERIFICA E DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano al mercato delle modalità di svolgimento e di invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. Obbligo di attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del mercatino previste nel presente regolamento, compreso l'accesso alle aree espositive ed il carico e scarico merci;
- b. Obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento del mercato e di sgomberare il posteggio al termine del mercato, lasciando libera da rifiuti;

- c. Obbligo del Gestore di verificare il possesso da parte degli espositori dei requisiti di cui all'art.2;
- d. Obbligo da parte del Gestore di allontanare tempestivamente gli eventuali trasgressori, nel caso gravi inadempimenti da parte degli espositori, con conseguente comunicazione al comune e divieto assoluto per gli stessi, di partecipare alle successive edizioni, fatte salve le responsabilità civili e penale di ciascuno, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di accertata violazione, da parte di uno o più espositori delle prescrizioni di cui alle lettere a) b) l'ufficio attività produttive applica al gestore una penale pari ad €100,00 (cento) euro per ciascuna infrazione accertata, fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascun espositore.

La concessione di occupazione suolo pubblico per partecipare al "mercato della terra" può essere oggetto di sospensione o revoca per coloro che operino in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e del regolamento per il canone occupazione spazi e aree pubbliche, nonché con la normativa di riferimento in materia.

ART. 16 - NORMA FINALE

Il contenuto del presente regolamento potrà in ogni momento essere rivisto, aggiornato e corretto secondo le esigenze e criticità che possano emergere.

La presente deliberazione viene inviata:

- All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.
- Ai Responsabili di Servizio e al Dirigente del Settore Tecnico.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal 23.6.2015

Il dipendente incaricato

Grottaferrata, li 23.6.2015.....

.....

ESECUTIVITA'

- La presente *deliberazione* è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°) D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

ESEGUIBILITA'

- La presente *deliberazione* è stata dichiarata urgente ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
Dott. Paolo Caracciolo

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 15.06.2015

DALLA SEGRETERIA GENERALE
AL RESPONSABILE

per la esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo